

Gli Uffici hanno del pari ammesso alla lettura una proposta di legge presentata dagli onorevoli Salaris, Carboni e Palomba.

Se ne dia lettura.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

“ Art. 1. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata di concedere al comune di Decimoputzu, nella provincia di Cagliari, la facoltà di estinguere in 50 anni il debito di lire 278,000.21, detratte da questa somma le rate già pagate, e quella ancora che dovrà pagarsi nel corrente anno 1886 ”.

“ Art. 2. La residuale somma, fatte le detrazioni di cui sopra, sarà pagata alla Cassa dei depositi e prestiti in 50 rate annuali stabilite secondo le norme prescritte, e il pagamento della prima rata avrà luogo nell'anno 1887 ”.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Salaris, ma non essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, si stabilirà in un'altra tornata il giorno in cui potrà svolgersi questa proposta di legge.

Acconsente l'onorevole Salaris?

Salaris. Precisamente. Io sono agli ordini del presidente e della Camera.

Votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:**

Disposizioni intese a promuovere i rimbosamenti;

Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti.

Si proceda alla chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione sul disegno di legge per il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Presidente. L'ordine del giorno reca: **Discussione del disegno di legge per il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.**

Domando all'onorevole ministro di agricoltura e commercio se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge presentato dal Governo, o su quello della Commissione.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Consento che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Quartieri, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 127-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Il primo iscritto è l'onorevole Sbarbaro, il quale ha facoltà di parlare.

(Non è presente).

Non essendo presente perde il suo turno.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Costa.

Costa. Signori, prima di manifestare la mia opinione relativamente a questo disegno di legge, mi sia permesso di esprimere una parola di sincero compianto per l'onorevole Morpurgo, che, relatore già di questa legge, fu rapito, come tutti sanno, dalla morte; sì che oggi manca al banco della Commissione chi prima doveva difendere questo disegno di legge. E tanto più mi sento in dovere di esprimere questo rimpianto, in quanto che io siedo in banchi della Camera opposti a quelli in cui siede l'onorevole Morpurgo.

Il disegno di legge che noi stiamo discutendo, è il quarto fra quelli che si convenne di chiamare *leggi sociali*; ed ha al pari degli altri tre, che si discussero fino ad ora, lo stesso difetto fondamentale: esprime cioè, teoricamente, un principio, che poi le disposizioni degli articoli restringono, e limitano in modo da renderlo addirittura impraticabile.

Che cosa si volle, per esempio, allorché si portò dinanzi alla Camera la legge sugli infortuni? Si volle affermare la responsabilità dei padroni, degl'intraprenditori, degli appaltatori; ma nella pratica, quale efficace sanzione si diede alla loro responsabilità? Nessuna purtroppo! Quando si discusse la legge sul lavoro dei fanciulli, si proibì bensì che potessero essere occupati nelle officine i fanciulli al disotto di una certa età; ma quale tutela si diede ai fanciulli che sarebbero rimasti disoccupati? Anche qui nessuna!

E quando si portò dinanzi alla Camera il disegno di legge sugli scioperi, anche in questo caso si affermò in principio il diritto allo sciopero; ma si comminarono tali pene agli eccitatori dello sciopero, da far considerare a giusto titolo la nuova legge peggiore degli articoli attuali del Codice; senza badare che non si poteva considerare come reato l'eccitamento a fare una cosa che dalla legge non era considerata come reato.

Ora, di fronte a questa legge del riconoscimento giuridico, noi ci troviamo nella stessa condizione.

Si afferma cioè il principio del riconoscimento giuridico delle Società operaie; ma nel fatto, poi, per ottenere questo riconoscimento, le Società operaie debbono assoggettarsi a tanti vincoli, a tanti